

Mantova, 27 Gennaio 2010

Egr. Sig. Presidente del Consiglio Comunale di Mantova

e.p.c.: Egr. sig. Sindaco del Comune di Mantova

Egr. sig. Assessore alla Mobilità Urbana e Protezione Civile del Comune di Mantova

Oggetto: Mozione riguardante la Delibera del Consiglio comunale nr.59 del 22.11.2010 “ , relativa alla “Approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Urbana “ .

---

I sottoscritti Consiglieri Comunali rimettono l'allegata Mozione con richiesta che venga posta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale a sensi dell'art.21 comma 4° dello Statuto comunale .

Certi di quanto sopra, porgono doverosi saluti.

I Consiglieri Comunali

F.to : Allegretti Massimo, Banzi Fausto, Bondioli Bettinelli Claudio, Brioni Fiorenza, Ciliegi Sergio, Martinelli Nicola, Murari Andrea, Nicolini Giuseppe, Piva Dorian, Stermieri Dino, Zecchini Benedetta.

### **Il Consiglio Comunale di MANTOVA**

**premesso che :**

- **su proposta della Giunta Comunale è stato posto al nr.11 dell'ordine del giorno della seduta consiliare di lunedì 22 novembre 2010 l'approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Urbana in quanto il precedente , definito “ anacronistico “,risultava del 1948 ;**
- **detta deliberazione , è la nr. 59 ed è stata approvata , durante la seduta consiliare del 22.11.2010 , con 24 consiglieri presenti in aula ( rispetto ai 40 componenti )al momento del voto di cui votanti nr. 23 con 22 voti favorevoli,un voto contrario ed un astenuto.**
- **la predetta deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal 2 al 12 dicembre 2010 ed è divenuta esecutiva il giorno successivo;**

**considerato che**

- **Al “Titolo I° - Disposizioni Generali. Art.1 Finalità“ - viene fatto riferimento unicamente al “decreto del Ministro dell'Interno del 5.8.2008 con cui è stato disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell'art.54 del Decreto L.G.S. 267/2000 , come sostituito dall'art.6 del D.L.23 maggio 2008 nr. 92,convertito , con modificazioni in legge 24 luglio 2008 nr. 125,anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana “;**
- **l'Art.2 concerne le “ Funzioni di vigilanza e l'accertamento delle violazioni “ come il Titolo XI° - Sanzioni – sono stati redatti alla luce delle disposizioni varie previste dalla Legge 24.11.1981 nr.689 ;**

**accertato che**

- **i riferimenti legislativi di cui al citato art.1 fanno cenno all'attribuzione al Sindaco di un ampio potere di emanare delle ordinanze a contenuto normativo, con efficacia inde-**

terminata nel tempo e senza i caratteri della necessità e dell'urgenza. Questi poteri – per quanto riguarda la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica – sono stati circoscritti a opera del decreto ministeriale dell'Interno del 5 agosto 2008. E' risaputo che l'intera materia è stata sottoposta al giudizio della Consulta e, da parte ns., non possiamo che limitarci a formulare un desiderio che la pronuncia sia rapida e chiarificatrice.

- L'adozione del Regolamento comunale di Polizia Urbana è un provvedimento che dovrebbe avere natura sostanzialmente normativa, contenente norme di precetto, fondamentalmente indirizzate alla generalità della popolazione ed è per questo che ci meraviglia non sia stato fatto alcun riferimento all' " Art. 7 e 7 Bis Regolamenti "della Legge" madre "267/2000 – Testo Unico degli EE. LL. -, che testualmente recitano :  
"1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

**Art. 7-bis. Sanzioni amministrative***(articolo introdotto dall'articolo 16 legge n. 3 del 2003)*

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari  
*(coma introdotto dall'articolo 1-quater, comma 5, legge n. 116 del 2003) .*

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art.17 della Legge 24.11.1981 nr. 689".

- Diverse disposizioni così come enucleate nel predetto Regolamento prevedono norme che violano, a ns. giudizio :
- il principio di eguaglianza tra i cittadini (art.3 Cost.) sia perché mediante il predetto Regolamento taluni comportamenti individuali sono vietati a Mantova ed invece sono consentiti negli altri Comuni, sia perché gli stessi provvedimenti, assunti nel Regolamento, contengono misure che al fine di tutelare "l' incolumità pubblica ... e la sicurezza urbana" prevedono trattamenti irragionevolmente diversi delle persone nell'esercizio dei loro diritti costituzionalmente garantiti sulla base della loro età o della loro condizione personale o sociale o del loro sesso o della loro confessione religiosa o della loro origine etnica;
- le riserve di legge in materia di limiti alla libertà personale (art.13 Cost.), vedi l'art.10 " Atti vietati su suolo pubblico, art.1, punto h) ..sedersi sui gradini delle soglie delle abitazioni, delle vetrine degli esercizi e di qualsiasi altro edificio (es. gradini di S. Andrea, gradini di S. Sebastiano ecc.);
- la libertà e inviolabilità del domicilio (art.14 Cost.), ( ... vedi "sedersi sui gradini delle soglie delle abitazioni (proprie) ... delle vetrine degli esercizi(..propri) );
- la libertà di riunione (art.17 Cost.) ,come ad es. trovarsi in più persone in piazza o sotto i portici oppure per le strade/vie ,in zona pedonale ;
- la comunicazione e la manifestazione del pensiero (art.21 Cost.)che consiste nella libertà di esprimere le proprie idee e di divulgarle con qualsiasi mezzo, (vedi ad es. "art.6 : Addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari ..." ; nel caso di esposizione della bandiera della pace deve essere data comunicazione scritta al SUIC, con indicato necessariamente il periodo di esposizione, così dicasi ad es. per un drappo che solidarizzi o contesti decisioni assunte dall'amministrazione comunale );
- in materia di disciplina dell'iniziativa economica (art.41 Cost.), (vedi art.35- comma 2 Suonatori ambulanti e girovaghi);

- il principio di legalità nell'Amministrazione (art. 97 Cost.) in quanto vi sono alcune misure previste che incidono sull'esercizio di altre funzioni amministrative regolate dalla legge, come ad es. le materie già contenute nel Regolamento d'Igiene, assunto fin dal 2004 e che riguardano le competenze sia dell'ASL che dell'Arpa, nei casi previsti dalla legislazione e normativa vigente.
- 
- Le esigenze di tutela della "incolumità pubblica" e della "sicurezza pubblica" a ns. giudizio, non tollerano una diversificazione di interventi su base territoriale e, pertanto, tutto quanto attiene all'ordinamento penale, ma in genere tutto quanto concerne la determinazione di una condotta illecita, deve ritenersi di esclusiva potestà della legislazione statale, non derogabile dalla legislazione locale.
- 
- Nell'approvato Regolamento sono state codificate regole già normate dall'Amm.ne, in vigenti Regolamenti, con il risultato di duplicarle vedi ad es. :
  - il Regolamento d'igiene assunto fin dal 2004 che prevede nel Titolo II°, l'Igiene del Territorio ed al Capitolo V° l'Inquinamento dell'Aria. Il Capitolo 3° riguarda le Misure Igieniche e le norme generali per i cantieri. Il capitolo V° riguarda cavedi, cortili e suolo pubblico. Il titolo IV° riguarda l'igiene degli alimenti e delle bevande con il capitolo V° riguardante le attività di somministrazione (ristoranti, trattorie, bar, ecc.) ;
  - il Regolamento per l'arredo ed il decoro dell'ambiente urbano ( D.C.C. nr. 69 del 25.9.2001 ) redatto secondo i criteri emanati dalla Regione Lombardia ;
  - il Regolamento per i servizi pubblici di Igiene Ambientale ( D.C.C. nr. 54 del 26.10.2006) con al Titolo 3° le disposizioni relative ai rifiuti prodotti dalle attività ed al Titolo IV° le Disposizioni inerenti la pulizia del Territorio ;
  - il Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ( D.C.C. nr. 10 del 28.2.2008 ) ;
- 
- nell'articolo 6, comma 1 vengono escluse " le bandiere di partiti politici esposte all'esterno della sede del partito ...." dalla " semplice comunicazione scritta da presentarsi al SUIC..." ; a ns. giudizio siamo in presenza di una disparità di trattamento nei confronti delle Associazioni che se volessero esporre, ad esempio, il proprio logo o la bandiera della pace, sono soggette a comunicarlo per iscritto.

Si disciplina in maniera differente un caso dove il soggetto può considerarsi del tutto identico( partito/associazione ), dal punto di vista della realtà fattuale e, pertanto, la decisione è, a ns. giudizio, illogica e contraddittoria e viziata da eccesso di potere.

#### Dato atto

- Che il vigente Statuto del Comune di Mantova all'Art.3–Finalità–al comma 1, lettera b) recita che : " Il Comune di Mantova ..individua nella pace un valore fondamentale che va difeso e divulgato con iniziative concrete..." e alla lettera e) " ..riconosce e favorisce la partecipazione delle forme associate dei cittadini alla vita della comunità, sostiene il libero svolgimento delle attività dei gruppi ....";
- Che il Capo IV del predetto Statuto prevede il " Diritto di accesso e d'informazione del cittadino " esplicitandolo con gli artt.51 e 52 : nel ns. caso tutta la cittadinanza interessata al Regolamento non ha avuto notizia certa dell'esistenza del nuovo procedimento amministrativo, delle finalità che con esso vogliono essere perseguite e delle modalità per partecipare al procedimento stesso visto che, su tale materia, riteniamo non sufficiente la semplice pubblicazione della deliberazione consiliare all'Albo Pretorio.

#### Preso atto

- delle notizie date e riferite dalla stampa locale dove emerge che abiteremmo nella " città dei divieti e delle multe " e delle riportate dichiarazioni dell'Assessore alla partita quando afferma che " non bisogna pensare che i nostri vigili adesso caceranno

- o daranno multe alle famiglie o ai turisti ... è ovvio che verrà usato il buon senso ...“ e di quelle del Comandante della Polizia Municipale che asserisce di trovarci in presenza di “... una sorta di regolamento condominiale a larga scala che ha carattere preventivo: dare regole più che reprimere.. “,avanzando – inoltre - una personale esemplificazione di casi in cui scatterebbero le sanzioni da parte dei vigili urbani ;
- delle recenti e gravi dichiarazioni, ad un quotidiano locale, del sig. Sindaco quando afferma che “ ... chi protesta lo farà per motivi ideologici ... espongono queste lenzuola della vergogna ... che in realtà sono le pezze di cittadini comunisti ..”

#### Assodato che

- la nostra Costituzione accoglie, con il primo comma dell'art.97, il principio della imparzialità della Pubblica Amministrazione da intendersi sia come divieto di qualsiasi forma di favoritismo nei confronti di alcuni soggetti , sia come ugual diritto di tutti i Cittadini ad accedere ai servizi erogati e pertanto la discrezionalità e l'uso del “ buon senso “ non sono, per nulla ,ammessi.  
Il principio della legalità amministrativa trova nella legge i fini della propria azione e i poteri giuridici che può e non può esercitare al di fuori di quelli che la legge le attribuisce.  
Il principio del buon andamento o della buona amministrazione stabilisce che l'attività della Pubblica Amministrazione si conforma a criteri di
- economicità,
- rapidità,
- efficacia,
- efficienza,
- miglior temperamento dei vari interessi in campo.

#### Tutto ciò premesso

### IL CONSIGLIO COMUNALE DI MANTOVA

#### Invita

Il Sig.Sindaco a proporre al Consiglio Comunale di sospendere l'applicazione del Regolamento Comunale di Polizia Urbana al fine di sottoporlo ad un riesame di legittimità e di opportunità, da parte della competente Commissione Consiliare , tenendo conto dell'ordinanza di sospensiva del Tar Lombardia – BS – nr. 700/2010 e dei motivi che hanno indotto il Tar Veneto ( ord. nr.40/2010 ) a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art.54 comma 4 D.Lgl nr. 267/2000,nel testo novellato dal D.L. nr. 92/2008, convertito dalla Legge nr.125/2008alla luce anche delle osservazioni sopra riportate ed avviando - nel contempo - una consultazione della Cittadinanza nelle forme previste dal Titolo III ( Partecipazione Popolare ) dello Statuto comunale.